



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

A TUTTI I COMUNI DEL LAZIO

c.a. Responsabili degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP)

OGGETTO: Conferenza di servizi nel procedimento ex artt. 7 e 8 DPR 160/2010 – Precisazioni e chiarimenti

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 regola la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'art. 1 co. 1 del DPR 160/2010 definisce «attività produttive» *le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge (n. 112/2008).*

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il co. 1 dell'art. 2 del decreto specifica che il SUAP gestisce i procedimenti *che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59¹.*

Il procedimento ordinario gestito dal SUAP viene poi dettagliato al Capo IV del decreto con il ricorso all'istituto della conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche (art. 7 co. 3).

In merito al raccordo tra le disposizioni del DPR 160/2010 e quelle della L. 241/1990 sulla conferenza di servizi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e precisazioni in relazione alla tempistica, all'oggetto ed alla scelta della modalità di svolgimento dei lavori della conferenza.

- **TEMPISTICA RELATIVA ALL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Occorre innanzi tutto richiamare il co. 2 dell'art. 14-bis della L. 241/1990, secondo cui *“La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”.*

Nell'ambito del procedimento unico ex art. 7 del DPR 160/2010, le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa. L'ultimo periodo del co. 1 specifica poi che *“decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata”.*

Solo a questo punto, nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi (art. 7 co. 3).

¹ Al co. 4 sono dettagliate le esclusioni *(Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.)*



Dal combinato disposto delle due norme, si ritiene di poter assumere l'interpretazione secondo cui la **conferenza di servizi debba essere indetta entro cinque giorni dal momento in cui l'istanza risulta "correttamente presentata"**; ciò al fine di evitare di coinvolgere diverse amministrazioni pubbliche nell'esame di un'istanza incompleta, non esaustiva o improcedibile.

Nel caso di attività produttive in variante allo strumento urbanistico comunale, il responsabile SUAP, con l'apporto del Servizio urbanistica del Comune, deve inoltre verificare se esistano aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o se esistano aree sufficienti per dare risposta all'intervento richiesto. **Solo nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti, si potrà proseguire con il procedimento unico** ed intendere l'istanza "correttamente presentata".

Tale verifica costituisce presupposto per l'indizione della conferenza di servizi e l'attestazione dell'avvenuto accertamento dovrà essere inclusa nella documentazione posta all'esame della conferenza.

• **OGGETTO DELLA DECISIONE DA ASSUMERE NELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Il provvedimento conclusivo del procedimento, che costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ai sensi dell'art. 7 co. 6 del DPR 160/2010, viene sostituito dalla determinazione motivata di conclusione nella conferenza di servizi ai sensi e per effetto dell'art. 14 quater co. I della L. 241/1990.

Pertanto il SUAP, nell'atto di indizione della conferenza, dovrà indicare, quale oggetto della decisione da assumere, **il rilascio del titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste**, specificando se l'intervento è conforme o in variante allo strumento urbanistico (art. 7 o art. 8 DPR 160/2010).

Alla luce della natura stessa del procedimento, che comporta l'approvazione di un progetto, inclusa l'eventuale variante urbanistica indotta da tale approvazione, in nessun caso può essere posta ad oggetto della conferenza di servizi la sola approvazione della variante urbanistica.

• **SCELTA DELLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA CONFERENZA**

Il DPR 160/2010 richiama l'indizione della conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza indicare quale forma e modalità scegliere (conferenza semplificata o conferenza simultanea).

In generale la conferenza semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento, mentre la conferenza in modalità simultanea ex art. 14-ter è prevista solo in determinati casi, tra cui la particolare complessità della decisione da assumere (art. 14-bis co. 7 della L. 241/1990).

Il SUAP dovrà quindi valutare il grado di complessità dell'intervento da sottoporre all'esame della conferenza di servizi e decidere di conseguenza in quale forma e modalità indire la conferenza.

Si suggerisce in ogni caso di ricorrere alla **conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona nel caso di interventi in variante**, poiché la variazione dello strumento urbanistico in sé presuppone un grado di complessità elevato della decisione e degli interessi da comporre.

IL FUNZIONARIO

ing. Maria Scarso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

dott. Luca Ferrara

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Andrea Tardiola